



# Broadcom. La Commissione impone misure cautelari nel mercato dei *chipset* per televisori e *modem*

📅 25/10/2019

📌 SOCIETÀ, DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, IT&TMT

Roberto A. Jacchia  
Marco Stillo

In data 16 ottobre 2019, la Commissione Europea ha imposto misure cautelari<sup>1</sup> alla *Broadcom Inc.* (“Broadcom”), uno dei principali sviluppatori e fornitori di circuiti integrati per dispositivi di comunicazione cablata, per abuso di posizione dominante in violazione dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), facendo seguito all’indagine avviata il 26 giugno 2019<sup>2</sup>.

Non è la prima volta che la Broadcom finisce nel mirino dei regolatori antitrust. Nel gennaio del 2018, infatti, la *Federal Trade Commission* (FTC) degli Stati Uniti aveva avviato un’indagine, ancora in corso, per verificare se l’impresa avesse abusato della propria posizione

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, *GUUE L 1 del 04.01.2003. L'articolo 8 del Regolamento, denominato "Misure cautelari", così dispone: "... Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza la Commissione può, d'ufficio, ove constati prima facie la sussistenza di un'infrazione, adottare mediante decisione misure cautelari. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 sono applicabili per un determinato periodo di tempo e possono, se necessario ed opportuno, essere rinnovate..."*

<sup>2</sup> Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).



dominante nel mercato dei *chipset Wi-Fi*.

La decisione della Commissione assume particolare rilevanza in quanto sono trascorsi ormai diciotto anni dall'ultimo sub-procedimento avviato per l'applicazione di misure provvisorie<sup>4</sup>. Si pone nel solco della nuova politica perseguita dalla Commissaria per la concorrenza, *Margrethe Vestager*, di innalzare il livello della repressione dei comportamenti anticoncorrenziali delle multinazionali dell'*hi-tech*. Come più volte ribadito dalla Corte di Giustizia, in quest'ottica le misure cautelari svolgono un ruolo fondamentale, in quanto possono essere adottate nel caso in cui il comportamento sia *prima facie* in violazione delle norme antitrust, evitando che il tempo necessario per giungere ad una decisione vanifichi l'accertamento dell'infrazione causando danni gravi e irreparabili alla concorrenza<sup>5</sup>.

La Broadcom, che si trova in posizione dominante nei mercati dei *chipset*, dei *modem* in fibra e dei *modem xDSL*, avrebbe posto in essere comportamenti potenzialmente dannosi per la concorrenza e per l'innovazione, con pregiudizio dei consumatori. Nello specifico, la Broadcom avrebbe stipulato accordi con sei produttori di *decoder* e *modem* televisivi contenenti diverse clausole anticoncorrenziali che, tra l'altro, prevedono obblighi di acquisto esclusivi o quasi esclusivi e vantaggi commerciali non legati al prezzo riconducibili a forme di *bundling*<sup>6</sup>.

Dopo aver preso in considerazione diversi elementi quali l'importanza dei clienti coinvolti, le condizioni e la durata degli accordi e le prove rinvenute nei documenti forniti dai clienti stessi e dalle imprese concorrenti, la Commissione ha ritenuto che qualora alla Broadcom fosse concesso di continuare a porre in essere tali condotte, queste potrebbero influenzare negativamente le future aste che saranno lanciate in relazione alla tecnologia Wi-Fi 6<sup>7</sup> per *modem* e *decoder* televisivi, impedendo ad alcuni produttori di inserirsi in tale mercato. Di conseguenza, la Commissione ha imposto alla Broadcom di cessare unilateralmente di applicare le disposizioni anticoncorrenziali contestate informandone i propri clienti, di astenersi dallo stipulare stesse disposizioni o disposizioni analoghe in futuri accordi con tali clienti, ed altresì proibendole di attuare pratiche ritorsive di effetto equivalente.

La Broadcom avrà ora a disposizione un periodo di trenta giorni per adeguarsi alle richieste della Commissione. Le misure provvisorie si applicheranno per i prossimi tre anni oppure, in alternativa, fino alla data di adozione di una decisione definitiva in merito alla condotta della Broadcom o alla chiusura delle relative indagini da parte della Commissione. La Broadcom ha preannunciato che impugnerà la decisione della Commissione dinanzi al Tribunale dell'Unione.

<sup>3</sup> Un *chipset* è l'insieme di circuiti integrati di una scheda madre che si occupano di smistare e dirigere il traffico di informazioni tra le varie componenti della scheda.

<sup>4</sup> Decisione della Commissione, del 3 luglio 2001, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 82 del trattato CE (Caso COMP D3/38.044 — *NDC Health/IMS Health: misure provvisorie*), GUUE L 59 del 28.02.2002.

<sup>5</sup> CGUE 17.01.1980, Causa 792/79 R, *Camera Care Ltd. contro Commissione delle Comunità europee*, punto 18; CGUE 12.07.1991, Causa T-23/90, *Automobiles Peugeot SA e Peugeot SA contro Commissione delle Comunità europee*, punti 20 e 61; CGUE 28.02.1984, Cause riunite 228/82 e 229/82, *Ford of Europe Incorporated e Ford-Werke Aktiengesellschaft contro Commissione delle Comunità europee*, punto 19; Causa T-44/90, *La Cinq SA contro Commissione delle Comunità europee*, punto 28.

<sup>6</sup> Il *bundling* è una strategia di *marketing* che consiste nel vendere insieme due o più prodotti ad un prezzo più conveniente.

<sup>7</sup> Il Wi-Fi 6, o *standard* 802.11ax, verrà rilasciato entro la fine del 2019 e migliorerà l'attuale *standard* 802.11ac, garantendo una maggiore velocità di connessione e una diminuzione dei consumi energetici dei dispositivi connessi.



**Roberto A. Jacchia**  
**PARTNER**

 r.jacchia@dejalex.com  
 +39 02 72554.1  
 Via San Paolo 7  
20121 - Milano



**Marco Stillo**  
**ASSOCIATE**

 m.stillo@dejalex.com  
 +32 (0)26455670  
 Chaussée de La Hulpe 187  
1170 - Bruxelles

**MILANO**  
Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia  
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400  
milan@dejalex.com

**ROMA**  
Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia  
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44  
rome@dejalex.com

**BRUXELLES**  
Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique  
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138  
brussels@dejalex.com

**MOSCOW**  
Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia  
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93  
moscow@dejalex.com